



Repubblica italiana
Tribunale di Ascoli Piceno
Presidente Alessandra Panichi,
Giudice Francesca Sirianni, Giudice Riccardo Ionta

Ordinanza

pronunciata in nome del popolo italiano
art. 669 terdecies c.p.c., causa n. 917/2024 r.g.

(OMISSIS), Avv. Luca Rotondo

parte reclamante

(OMISSIS), Avv. Gennaro
Picarelli

parti reclamata

Le conclusioni delle parti

I. Parte ricorrente reclama l'ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno del 5 giugno 2024 e chiede (reclamo) "che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis* e premesse tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, in riforma dell'ordinanza reclamata, 1. in via principale, rigetti il ricorso proposto dalla (OMISSIS) con vittoria di spese e compensi dalla fase cautelare e del reclamo. 2. In via subordinata: dire tenuto e condannare la (OMISSIS) in virtù del contratto, al pagamento a favore di (OMISSIS) per i canoni dovuti fino alla scadenza (€ 14.314,91) e per gli interessi di mora (€ 1.852,09), oppure 3. in via ulteriormente subordinata: condannare la (OMISSIS) al pagamento dei soli canoni dovuti fino alla scadenza (€ 14.314,91), oppure 4. in via ulteriormente e gradatamente subordinata: condannare la (OMISSIS) al pagamento di n. 11 mensilità di canone, da maggio 2022 a marzo 2023, sulla base del canone annuo di €13.000 oltre Iva, e quindi per € 1.083,33 mensili più Iva, per totali 11.916,66 + Iva, pari a € 14.538,33 Iva inclusa, oppure in ulteriore subordine condannare l'opponente al pagamento di quell'altra somma che risulterà dovuta in corso di causa".

II. Parte reclamata chiede (memoria difensiva) di "accertare e dichiarare l'assoluta infondatezza e/o irricevibilità della domanda di controparte e, per l'effetto, rigettare il proposto reclamo in quanto infondato in fatto e in diritto, al contempo confermando l'ordinanza emessa in data 05/06/2024 dal Tribunale di Ascoli Piceno nella persona del Giudice Dott.ssa Mariani, nell'ambito del procedimento n. 564/2024 r.g. e comunicata a cura della cancelleria in pari data. Con vittoria di spese e competenze di causa. In ogni caso, con condanna della controparte alle spese ex art. 96 c.p.c.".

Le ragioni della decisione

1 Il 19 marzo 2018 le parti hanno concluso il contratto di affitto di ramo d'azienda ad insegna (OMISSIS), sito nel Centro Commerciale (OMISSIS) (reclamo, doc. 1).

2 Secondo l'art. 6 del contratto, lo stesso *“avrà decorrenza dal giorno dell'ultima delle sottoscrizioni per terminare il giorno 31 marzo 2023, per terminare senza che occorra alcuna disdetta”*.

3 In data 5 aprile 2024 la reclamante ha notificato alla reclamata l'atto di precetto per l'importo di euro 33.363,16 per il pagamento dei canoni di affitto dal mese di maggio 2022 al mese di marzo 2023 e per l'indennità di occupazione sino alla data del rilascio, avvenuto il 5 marzo 2024 (memoria difensiva, doc. 1).

4 La società reclamata ha proposto opposizione all'esecuzione con istanza di sospensione iscritta al n. 564/2024 r.g. (memoria difensiva, doc. 6).

5 In data 5 giugno 2024 il Giudice ha accolto l'istanza di sospensione proposta dalla reclamata. Secondo l'ordinanza oggetto del presente reclamo, *“preso atto che il titolo esecutivo notificato contestualmente all'atto di precetto sia rappresentato da “scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute” ed in particolare da “Contratto di affitto sottoscritto tra le parti con prima firma autenticata in data 7.3.18 dal Notaio (OMISSIS) (Rep. 35252) e seconda firma autenticata dal Notaio (OMISSIS) il 19.3.18 (Rep. 35303 - Racc. 22798)” allegato in atti, ma sembrerebbe, peraltro, quantomeno allo stato degli atti, non munito di “formula esecutiva” sia pure secondo la nuova accezione di cui alla riforma Cartabia. Ritenuto pertanto che trattasi di titolo non giudiziale e che la parte opponente abbia, quantomeno ai fini che qui interessano di sospensione della esecutività di esso titolo, che trattasi di contratto già risolto fra le parti ed infatti i canoni versati da essa opponente vengono accettati a titolo di “indennità di occupazione” e si confronti la risoluzione del contratto del 5.3.2024 e quanto dedotto sul punto dall'opponente che necessità di approfondimento nella fase di merito della opposizione”* (reclamo, doc. 2).

1. Il primo motivo di reclamo, in ordine logico giuridico, concerne *“la presunta nullità del precetto in quanto costituito da atto stragiudiziale - notifica del titolo esecutivo insieme al precetto – art. 475 c.p.c. novellato dalla riforma Cartabia”*. Parte reclamante sostiene che *“il primo Giudice, in riferimento al titolo esecutivo costituito dal contratto, afferma testualmente che lo stesso è non munito di formula esecutiva sia pure secondo la nuova accezione di cui alla riforma Cartabia. Non si comprende se il Giudice abbia inteso contestare che il titolo esecutivo posto a base del precetto fosse privo della formula esecutiva, in ogni caso si evidenzia che l'apposizione della formula esecutiva, per la novella dell'art. 475 c.p.c. introdotta dalla Riforma Cartabia, non è più necessaria. La notifica dell'atto di precetto insieme alla copia informatica del titolo esecutivo contenente la certificazione di conformità sottoscritta digitalmente dal Notaio del titolo esecutivo medesimo sostituisce la notifica cartacea che precedentemente veniva*

effettuata dall'Ufficiale Giudiziario, il quale doveva attestare che la trascrizione del titolo esecutivo contenuta nel precetto fosse conforme all'originale del titolo cartaceo che gli veniva consegnato".

1 Il motivo di reclamo è fondato.

2 L'art. 475 c.p.c., così come sostituito dal D.lgs. 10 ottobre 2022 (Riforma Cartabia), dispone: "Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti".

3 Parte reclamante ha notificato l'atto di precetto ed il titolo esecutivo in copia attestata conforme all'originale da parte del Notaio (OMISSIS). L'attestazione di conformità sostituisce l'apposizione della formula esecutiva richiesta dalla precedente formulazione dell'art. 475 c.p.c.

4 A ciò si aggiunga che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità precedente alla riforma Cartabia, in tema di esecuzione forzata la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art. 156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo. La sanatoria della suddetta nullità impedisce di considerare invalida la notificazione del precetto (*ex multis*, Cassazione n. 14275/2022, n.1928/2020, n. 6957/2007).

II. Il secondo motivo di reclamo concerne "la presunta invalidità del titolo esecutivo notificato con PEC". Parte reclamante afferma che "il contratto notificato con il precetto è l'originale digitale (...) e reca la firma digitale del Notaio (OMISSIS), e pertanto non richiede nessuna attestazione di conformità, che peraltro è stata comunque rilasciata dal Notaio (OMISSIS) in calce all'atto medesimo". Parte reclamata deduce, al contrario, che "la scrittura privata autenticata da Notaio reca, in calce, la certificazione di conformità di copia informatica a originale analogico, resa dal Notaio stesso. La relata di notifica tramite pec non reca, tuttavia, alcuna attestazione di conformità della scrittura privata autenticata, da parte dell'avvocato notificante, come previsto dall'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 196 undecies delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile".

1 Il motivo è fondato. Il documento informatico, costituito da un'originale digitale, non richiede alcuna ulteriore attestazione di conformità.

III. Il terzo motivo di reclamo riguarda "l'efficacia esecutiva del contratto di affitto di ramo di azienda autenticato dal Notaio ex art 474, co. 2, n. 2) cpc per le indennità di occupazione in quanto penali". Parte reclamante deduce che "diversamente da quanto affermato dal primo

Giudice, il contratto posto a base del precetto ha efficacia di titolo esecutivo anche per tali importi in forza degli artt. 16.1 e 16.4 del contratto”.

1 Il motivo di reclamo è infondato.

2 Le fatture azionate dalla reclamante a seguito della scadenza del contratto (dalla fattura n. 5392 del 4 maggio 2023 alla fattura n. 2078 del 1° marzo 2024, tutte dell'importo di euro 1.519,40) riportano la dicitura “indennità di occupazione” e sono state azionate per i mesi da aprile 2023 fino a febbraio 2024, per complessivi € 16.713,40.

3 Come correttamente rilevato dal giudice nell'ordinanza reclamata, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 474, comma 1, c.p.c. per procedere all'esecuzione forzata per la somma asseritamente dovuta alla reclamante a titolo di indennità di occupazione per assenza di certezza del diritto e, prima ancora, di liquidità.

IV. Il quarto e quinto motivo di reclamo, trattabili congiuntamente, riguardano “l'efficacia esecutiva del contratto di affitto di ramo di azienda autenticato dal Notaio ex art 474, co. 2, n. 2) cpc per i canoni scaduti” e “l'assenza dei gravi motivi ex art. 624 c.p.c.” Parte reclamante afferma che “il primo Giudice ha erroneamente ritenuto che le somme intimate fossero riferite solo alle indennità di occupazione maturate successivamente alla scadenza del contratto, per le quali ha ritenuto il titolo esecutivo non valido. (...) In realtà, con riferimento ai canoni scaduti nella vigenza del contratto, il precetto è stato intimato per le mensilità non pagate da maggio '22 a marzo '23 (fino alla scadenza del contratto) e, per tali somme, il contratto ha piena efficacia di titolo esecutivo, a nulla rilevando che sia scaduto” e che “l'ordinanza reclamata non fa alcun riferimento alla esistenza dei gravi motivi che l'art. 624 c.p.c. richiede per la sospensione dell'esecuzione”.

1 Il motivo di reclamo è fondato.

2 L'art. 624, comma 1, c.p.c. dispone che “*Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza*”.

3 Pur aderendo alla più favorevole interpretazione secondo cui i *gravi motivi* sarebbero qualcosa in meno del pregiudizio imminente ed irreparabile, deve esser rilevato come l'allegazione degli stessi sia indispensabile ai fini della valutazione della sospensione, fondata su un serio giudizio di bilanciamento tra l'interesse creditorio, fondato su un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, e l'interesse debitorio a non subire un irreparabile pregiudizio dall'azione esecutiva. In ogni caso il pregiudizio non può consistere nel subire i meri effetti della condanna pronunciata o dell'esecuzione, ma deve rappresentare un pregiudizio secondario alla esecuzione e tale da incidere sulla parte eseguita con effetti ulteriori rispetto a quelli propri della esecuzione.

4 La sospensione dell'esecuzione, e i gravi motivi sussistono, altresì ove si palesi una fondatezza manifesta dell'opposizione del debitore, tale da far ritenere la pretese esecutiva priva di evidente fondamento. E tanto perché, come evidenziato da Sezioni Unite n. 19889/2019, si è di fronte ad una sospensione *sui generis*, seppur sempre di natura cautelare.

5 “I gravi motivi in base a cui concedere la sospensione pre-esecutiva non coincidono sic et simpliciter con il periculum in mora ed il fumus boni iuris sempre necessari per ogni provvedimento cautelare: il primo si identifica con la plausibile fondatezza dell'opposizione e purché non si palesi l'inammissibilità della stessa contestazione del titolo (come nel caso di quello giudiziale per fatti non azionati nel giudizio di cognizione, o perfino il difetto di giurisdizione sul merito: casi nei quali, a differenza del processo amministrativo, è da ritenersi precluso al giudice di adottare qualunque cautela) ed il secondo va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata secundum legem, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati” (così le Sezioni Unite sopra citate).

6 La sospensione dell'esecuzione prevista dalla disposizione di cui all'art. 624 c.p.c., postulante la sussistenza di "gravi motivi" a sostegno della stessa, può essere invocata dalla parte sia per ragioni di carattere processuale, sia sulla base di un presunto venir meno della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi della stessa (Cassazione, n. 405/2006).

7 Con riferimento al caso di specie - tenuto conto della natura cautelare del procedimento - per quanto concerne la sussistenza dei gravi motivi, presupposto per la sospensione dell'esecuzione forzata, la reclamata si limita ad affermare genericamente che “sono evidenti i pregiudizi gravi ed irreparabili che deriverebbero alla odierna opponente nel caso in cui, lo si ribadisce, sulla base di un titolo inidoneo, sia posta in essere l'esecuzione. Ciò appare oltreché illegittimo dal punto di vista giuridico, anche fortemente ingiusto e immotivatamente punitivo nei confronti di un'impresa che pur con le difficoltà del periodo sta cercando di portare avanti nonostante tutto la propria attività”. Non si ritengono sussistenti, dunque, gravi motivi tali da giustificare la sospensione dell'esecuzione per la somma azionata a titolo di pagamento dei canoni di affitto scaduti.

8 Per quanto riguarda la quantificazione della somma dovuta per i canoni di affitto scaduti, anch'essa oggetto di contestazione tra le parti, gli articoli 7.2 ed 8 del contratto così dispongono: *“7.2 Il canone di affitto che la Affittuaria dovrà corrispondere viene così disciplinato: a) il Canone Minimo Garantito Annuo viene fissato nell'importo di Euro 13.000,00 (tredicimila virgola zero zero) oltre IVA; b) in considerazione dell'investimento che la Affittuaria andrà a sostenere, limitatamente al primo anno di Vigenza economica del Canone, il Canone Minimo Garantito Annuo viene fissato nell'importo di Euro 11.000,00 (undicimila virgola zero zero) oltre IVA. Limitatamente al secondo ed al terzo anno di Vigenza economica del Canone il Canone Minimo Garantito Annuo viene fissato nell'importo di euro 12.000,00 (dodicimila virgola zero zero) oltre IVA per ciascun anno Detto canone verrà suddiviso in rate mensili anticipate da corrispondere dall'Affittuaria alla Concedente il 20° giorno di ogni mese, mediante addebito diretto S.E.P.A. sul conto corrente indicato dall'Affittuaria alla Concedente. Fatto salvo quanto sopra previsto, per il periodo corrente tra la data di Vigenza economica del Canone ed il 31 marzo 2018, l'Affittuaria corrisponderà il Canone Minimo Garantito con scadenza posta al 20 aprile 2018. Ai fini della verifica della correttezza degli importi faranno fede le scritture contabili della Concedente, conformi e conseguenti a quanto stabilito nel presente contratto, salvo*

prova contraria e salvo diverso e separato accordo scritto delle Parti”. “8. Indipendentemente da ogni altra vicenda riguardante l’obbligo di corrispondere il canone d’affitto, esso è rivalutato annualmente a partire dal quinto anno di Vigenza economica del Canone senza necessità di preavviso, nella misura del 100% (cento per cento) dell’aumento dell’indice ISTAT annuale dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai pubblicato nel mese antecedente il primo mese dell’anno di Vigenza economica del Canone in corso”.

1 In applicazione delle norme richiamate, si ritiene di dover confermare il precetto per la somma di euro 14.314,91 oltre i.v.a. a titolo di pagamento dei canoni di affitto dal mese di maggio 2022 al mese di marzo 2023.

2 A tale importo vanno aggiunti gli interessi moratori di cui alla fattura n. 390 del 20 febbraio 2024 della reclamante limitatamente alla somma di euro 747,23 (calcolata sulla base delle fatture emesse mensilmente dal maggio 2022 al marzo 2023).

v. L’ordinanza del reclamo cautelare proposto in corso di causa non deve contenere un’autonoma liquidazione delle spese della fase cautelare endoprocessuale, essendo tale liquidazione rimessa al giudice di merito contestualmente alla valutazione dell’esito complessivo della lite (Cassazione n. 12898/2021).

p.q.m.

i. Accoglie parzialmente il reclamo e annulla parzialmente l’ordinanza impugnata.

ii. Sospende parzialmente l’efficacia esecutiva limitatamente alla somma richiesta per “l’indennità di occupazione”

06.09.2024

Il Giudice relatore Riccardo Ionta

Presidente Alessandra Panichi